



ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)

Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it ; info@asgi.it

EMENDAMENTO AL DDL DI DELEGAZIONE EUROPEA (a.c. 1326)

Dopo l'articolo 7 introdurre il seguente nuovo articolo:

Art. 7-bis

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, il Governo è tenuto a seguire anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) non diminuire in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia per la posizione dei lavoratori migranti previsti dalla normativa in vigore, mantenendo ogni disposizione più favorevole, come prevede l'art. 13, par. 2 della direttiva;

b) prevedere che il permesso unico ha la durata di due anni e che è rinnovato per quattro anni;

c) prevedere che le tasse per il trattamento delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso unico siano conformi con l'art. 10 della direttiva, nell'ambito di una generale revisione delle tariffe e dei costi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, che preveda costi analoghi a quelli previsti per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità;

d) prevedere procedure semplificate e tempi certi per il rilascio del permesso unico nell'ambito di una generale semplificazione delle procedure e dei tempi di rilascio e di rinnovo di tutti i tipi di permesso di soggiorno, prevedendo altresì il progressivo trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di titolo di soggiorno, da rilasciarsi sulla base di documentazione tassativa uguale su tutto il territorio italiano e previo eventuale nulla-osta dei servizi per l'impiego e dell'autorità di pubblica sicurezza, analogamente alle procedure previste rispettivamente per l'accesso al lavoro e per il rilascio della carta di identità o del passaporto da parte dei Comuni;

e) attuare la parità di trattamento prevista dall'art. 12, par. 1 lett. a) della direttiva, prevedendo che il titolare del permesso unico sottoscriva il contratto di soggiorno soltanto nelle procedure di primo ingresso per lavoro subordinato su richiesta di un datore di lavoro, sia esentato dall'accordo di integrazione, non perda il permesso unico per effetto della perdita del lavoro o di procedure di mobilità o di disoccupazione e possa accedere al pubblico impiego alle medesime condizioni previste per i

cittadini dell'Unione europea e per i loro familiari e per i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

f) prevedere che in base all'art. 4 della direttiva il permesso unico sia rilasciato ai cittadini di paesi terzi a cui sia rilasciato un visto di ingresso per lavoro subordinato ovvero che sulla base di un regolare rapporto di lavoro ottengano la conversione di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi non lavorativi ovvero che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo erano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in corso di rinnovo;

g) sostituire in tutte le norme vigenti il permesso unico al posto dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato;

h) prevedere che ai fini del rilascio del permesso unico il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato, nei limiti qualitativi e quantitativi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle quote di ingresso per lavoro, sulla base di una richiesta del datore di lavoro, per la quale la preventiva verifica dell'indisponibilità di altri lavoratori presenti in Italia non è richiesta nelle ipotesi in cui la richiesta riguardi settori, qualifiche o mansioni per le quali l'indisponibilità sia già indicata dal medesimo decreto;

i) garantire che al cittadino di paese terzo titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato il permesso unico subito dopo l'ingresso regolare nel territorio dello Stato e che nelle ipotesi in cui dopo l'ingresso nel territorio italiano il rapporto di lavoro non si possa costituire a causa di fatti del datore di lavoro, egli mantenga il permesso unico e possa accedere a qualsiasi altra occupazione, ferme le sanzioni a carico del datore di lavoro;

j) prevedere che ai fini del rilascio del permesso unico il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato, nei limiti qualitativi e quantitativi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle quote di ingresso per lavoro, che può indicare settori, qualifiche o mansioni in cui manchi manodopera, su richiesta dello stesso cittadino di Paesi terzi che voglia cercarsi direttamente una regolare occupazione entro un periodo massimo di un anno dall'ingresso regolare nel territorio italiano e che fornisca garanzie verificate provenienti dalla stessa persona o da altri italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, idonee a fornire le risorse per il viaggio e per l'alloggio e le risorse economiche per il sostentamento pari all'importo dell'assegno sociale, dando priorità alle domande presentate da chi abbia qualifiche professionali e titoli di studio corrispondenti a quelli più richiesti nei settori, per le qualifiche e le mansioni più richieste dal mercato del lavoro italiano, conoscenza della lingua italiana, precedenti esperienze formative o lavorative in Italia, soggiorno regolare in Italia di familiari o conoscenti disponibili a fornire sostentamento o ospitalità e prevedendo un diritto di prelazione per chi ha già soggiornato regolarmente in Italia e abbia volontariamente lasciato il territorio nazionale, inclusi coloro che siano rientrati nel Paese di origine o di residenza al termine di un infruttuoso periodo di soggiorno regolare per ricerca di lavoro o per effetto di un provvedimento di espulsione adottato per ingresso o soggiorno irregolari;

k) semplificare e sveltire le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali degli stranieri, in conformità alla parità di trattamento con i cittadini prevista dall'art. 12, par. 1, lett. d) della direttiva;

l) garantire un pieno ed effettivo recepimento della parità di trattamento prevista nell'art. 12, par. 1, lett. e) della direttiva che si riferiscono ai settori della sicurezza sociale di cui al Regolamento n. 883/2004 incluse tutte le prestazioni per disabilità, le prestazioni familiari e per la maternità e quelle anche a carattere misto ovvero non contributivo, ma che costituiscono diritti soggettivi secondo la legislazione vigente, incluse le carte per acquisti di beni; a tal fine in conformità all'art. 12, par. 2, lett. b) della direttiva e degli orientamenti della Corte costituzionale sopprimere ogni limitazione alla parità di trattamento in materia di assistenza sociale per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti con un titolo di soggiorno che consenta l'attività lavorativa e che abbiano, o i cui familiari abbiano svolto, durante la loro permanenza in Italia, un'attività lavorativa per almeno sei mesi;

m) prevedere in conformità con la parità di trattamento per l'ottenimento di un alloggio prevista dall'art. 12, par. 1 lett. g) della direttiva che i cittadini dei paesi terzi hanno parità di accesso agli alloggi, incluso l'accesso al credito, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle altre forme di agevolazione e intermediazione e al fondo nazionale per l'accesso alle locazioni.